

**APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

(art. 60 D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.)

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO,
FRAZIONI A VALLE DEL CAPOLUOGO, PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO.

A/S 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.

RINNOVABILE PER GLI AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023

CIG 7540154BE9**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO – VARIAZIONI E SERVIZI INTEGRATIVI	1
2. DURATA, PERCORSI, ORARI E FERMATE	2
3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	3
4. REVISIONE PREZZI, MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI	5
5. CONTROLLI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	6
6. INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	6
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
8. RECESSO	8
9. CESSIONE E SUBAPPALTO	9
10. STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE.....	9
11. GARANZIE.....	9
12. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA	10
13. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE	10
14. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI.....	11
15. CONTROVERSIE.....	11
16. NORMA DI RINVIO	11

1. OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO – VARIAZIONI E SERVIZI INTEGRATIVI

- Il servizio è contemplato al CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” e ha per oggetto il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia (ex sc. Materna), primarie (ex sc. Elementari) e secondarie di I° grado (ex sc. Medie) di Valtournenche, dai vari punti di raccolta stabiliti dal Comune nelle frazioni a valle del Capoluogo alle sedi scolastiche e viceversa in orari coincidenti con l’entrata e l’uscita dalle scuole nel periodo di effettivo funzionamento dell’attività scolastica. Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di entrate e uscite anticipate o posticipate per assemblee sindacali o eventi legati all’organizzazione scolastica.
- Le frazioni interessate sono individuate nella zona da Piazza Carrel nel Capoluogo fino all’ultima frazione a valle del Comune di Valtournenche confinante con il Comune di Antey Saint André e sono di seguito elencate:

NOME FRAZIONE	ALTITUDINE (m. slm)	DISTANZA DAL CAPOLUOGO
BARMASSE	1504	1,500 KM
BIOLEY	1318	4,360 KM
CHATELARD	1428	4,740 KM
CLOU	1330	3,320 KM
DUERCHE	1314	4,530 KM
FONTANAZ	1498	1,660 KM
MAEN	1340	2,620 KM
MAISONASSE	1345	2,520 KM
MONTAZ	1450	0,760 KM
MONT-PERRON	1435	5,180 KM
MOULIN	1320	3,120 KM
PECOU	1345	2,360 KM
SAIX	1360	4,280 KM
SERVAZ	1520	0,430 KM
USSIN	1300	4,700 KM
GLAIR	1310	3,120 KM
VALMARTIN	1495	1,500 KM
VENAZ	1450	1,700 KM
MONT MENE' (ATTUALMENTE PEDONALE)	1560	-
FAUSEBELLA (ATTUALMENTE PEDONALE)	1470	-

3. Il presente capitolato regola l'appalto a corpo del servizio di trasporto giornaliero (tratte della mattina, rientro ore pranzo e rientro pomeridiano) da effettuarsi, mediante l'utilizzo di n° 1 scuolabus (capienza netta 8 persone + conducente) abilitato al trasporto per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado, per una percorrenza media giornaliera, determinata sulla base del servizio prestato nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, di circa 100 km/giorno per un totale di percorrenza annuale, sui circa 204 giorni di servizio complessivi, pari a complessivi 20.000 km stimati.
4. Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di eventuale rinnovo, è determinato in **€ 196.000,00**(al lordo degli oneri non soggetti a ribasso pari a € 2000,00 e al netto dell'IVA al 10%) ed è stato quantificato come meglio specificato all'art. 5 della Relazione tecnico-illustrativa del servizio che fa parte degli atti di gara.
5. L'esatto importo del prezzo contrattuale sarà quantificato in seguito alle procedure di gara.
6. I prezzi del contratto si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto. Fatto salvo quanto disposto all'art. 4.
7. In caso di non effettuazione o di sospensione non autorizzata del servizio alcun corrispettivo sarà riconosciuto all'appaltatore per il relativo periodo.
8. Nel corso della vigenza dell'appalto possono essere variati sia il numero delle fermate, sia il numero di giri richiesti.
9. In particolare la Stazione appaltante può, durante la vigenza del contratto e nel rispetto di quanto previsto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, fare eseguire servizi in più o in meno entro il limite del 20% dell'obbligo contrattuale, alle condizioni, prezzi e patti del presente Capitolato e derivanti dalla procedura di gara.
10. Oltre al normale servizio di trasporto alunni l'appaltatore dovrà dotarsi di un mezzo da 20 posti per accompagnare gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado a gite e giornate di istruzione sul territorio comunale ovvero al di fuori del territorio comunale ma all'interno del territorio regionale. Si prevedono un numero massimo di **10** uscite annue ricomprese nel prezzo del servizio.
11. Nel caso di ulteriori uscite ovvero nel caso in cui sia necessario attivare un trasporto per utenti disabili, il Responsabile del procedimento potrà richiedere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, interventi straordinari all'appaltatore.
12. Il compenso per dette prestazioni, non compreso nel corrispettivo del presente appalto, deve essere quantificato sulla base delle ore o giornate lavorate e della tariffa oraria/giornaliera desumibile dall'importo a corpo offerto in sede di gara rapportato al numero di giorni lavorativi presunti in 204.
13. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di far eseguire i predetti servizi ad altra ditta opportunamente selezionata.

2. DURATA, PERCORSI, ORARI E FERMATE

1. Il servizio di trasporto ha durata quadriennale, decorre dal 12 settembre 2018 fino al termine dell'anno scolastico 2020/21 (30/06/2021) e verrà effettuato, secondo il calendario scolastico deliberato dai competenti organi scolastici, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole.
2. Il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto dietro sottoscrizione di processo verbale di consegna del servizio (cfr. art. 10, c. 5 del presente capitolato).

3. Al termine del periodo contrattuale e del suo eventuale periodo di rinnovo, il contratto scade di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
4. Il contratto può essere sospeso o risolto in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione al verificarsi delle condizioni e secondo le procedure di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente capitolato.
5. E' previsto il rinnovo del presente appalto per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, anche in funzione disgiunta tra loro.
6. Non è prevista proroga ulteriore.
7. Il servizio è quantificato in n. **204 giorni annui presunti** e si svolge tutti i giorni feriali, ad oggi dal lunedì al venerdì, ad esclusione:
 - dei giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dai competenti organismi scolastici.
 - dei giorni di chiusura delle scuole in conseguenza ad eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, luttu nazionali, ecc).
 e dovrà svolgersi secondo gli orari scolastici, anche per qualsiasi motivo eventualmente modificati, ai sensi di quanto disposto nei seguenti commi.
8. ***A discrezione del Comune, sentito l'appaltatore, il servizio o parte di esso potrà essere interrotto in caso di condizioni atmosferiche avverse nelle frazioni le cui strade di accesso sono particolarmente soggette a variazioni di transitabilità in sicurezza. Rimane a carico dei genitori/tutori legali dei minori utenti del servizio il trasporto di questi ultimi nei luoghi raggiungibili in sicurezza dal mezzo per il trasporto alunni, di volta in volta individuato.***
9. Sarà cura dell'ufficio servizi scolastici e sociali dare comunicazione tempestiva dei calendari e degli orari e di ogni variazione di calendario e di orario che dovesse intervenire, così come stabilito dall'Istituzione Scolastica, ferma restando la possibilità di modifiche e variazioni, in ogni momento, a seguito di circostanze imprevedibili o comunque finalizzate a favorire l'adempimento della frequenza scolastica.
10. I tragitti sono comunicati, di norma, prima di ogni anno scolastico e potrebbero essere suscettibili di variazioni, anche in corso di anno scolastico, in dipendenza delle richieste di iscrizione al servizio o di altre sopraggiunte evenienze non prevedibili nel presente capitolato ovvero in rapporto agli alunni da trasportare nonché alle decisioni assunte in accordo con le autorità scolastiche e comunque potranno subire modifiche a discrezione dell'amministrazione comunale in dipendenza di giustificati motivi.
11. Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'amministrazione comunale e la ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta fatta, ad eccezione che le variazioni richieste siano tali da alterare la valutazione di economicità dell'appalto, come previsto dal successivo art. 4, comma 5.
12. Sarà cura della ditta aggiudicataria stabilire i tempi e il numero di viaggi (inizio itinerario e arrivo a scuola e relativi rientri a casa), che dovranno essere comunicati e approvati dall'Ufficio servizi scolastici e sociali del comune di Valtournenche. Dovrà comunque essere sempre garantito l'ingresso in orario per l'inizio delle lezioni e dovranno essere scongiurati ritardi e disagi all'utenza.
13. Il servizio è da considerarsi ***servizio pubblico essenziale*** ai sensi dell'art. 1 della L. 12/6/1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali" e pertanto lo stesso dovrà essere garantito senza soluzione di continuità, anche attraverso l'impiego di altro mezzo idoneo, in caso di rottura del mezzo principale, ovvero mediante l'impiego di autista sostitutivo, in possesso dei medesimi requisiti del titolare, in caso di impedimento dell'autista designato.

3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi alla organizzazione e gestione del servizio quali quelli, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per gli automezzi, i carburanti, i lubrificanti, il personale, le assicurazioni e tutto quanto occorre per il regolare svolgimento del trasporto con automezzi efficienti e puliti garantendo l'osservanza scrupolosa degli orari stabiliti e il servizio senza interruzioni.
2. La ditta appaltatrice dovrà impiegare un mezzo 8 posti + 1 per l'espletamento del servizio, da effettuarsi eventualmente anche in più viaggi, idoneo a transitare nel territorio e lungo i percorsi, identificati in tutte le frazioni a valle del Capoluogo nella zona da Piazza Carrel fino all'ultima frazione a valle del Comune di Valtournenche confinante con il Comune di Antey Saint André, di cui dovrà avere perfetta conoscenza.
3. Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto dei passeggeri in piedi.

4. I veicoli devono essere utilizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi. Devono essere osservate le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e devono essere in regola con la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. La ditta appaltatrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire il trasporto sicuro degli utenti trasportati, ivi compresa l'adozione di idonei sistemi di ritenuta qualora previsti dalle vigenti normative in materia.
6. La ditta appaltatrice dovrà produrre copia dei documenti obbligatori previsti dall'art. 116 del Codice della Strada, il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea come previsto dalla L.R. 9 agosto 1994, n. 42, art. 8, il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio - se società cooperativa o consorzio, agli albi e registri previsti dalla normativa vigente.
7. A semplice richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve esibire tutta la documentazione attestante la perfetta efficienza del mezzo (tagliandi, revisioni, assicurazioni ecc.) nonché la documentazione a comprova della propria abilitazione e di quella di eventuali dipendenti e/o sostituti all'effettuazione del servizio.
8. Al fine di garantire il servizio, esclusivamente in casi eccezionali e di dimostrata necessità, la ditta può utilizzare un mezzo ovvero un conducente sostitutivo in possesso dei medesimi requisiti richiesti al mezzo e al conducente titolare dal presente appalto. Le sostituzioni che eventualmente in corso di appalto dovessero essere effettuate dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio dei servizi scolastici e sociali del Comune per la loro approvazione.
9. La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio con qualsiasi condizione climatica, anche in caso di neve, ghiaccio o altre avverse condizioni atmosferiche, fatta salva la tutela dell'incolumità dei passeggeri secondo discrezionalità dell'autista e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 8.
10. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio osservando tutte le norme in materia di circolazione stradale, anti-infortunistica e di sicurezza sul lavoro vigenti; la ditta è considerata diretta responsabile di ogni conseguenza civile e penale derivante dalla inosservanza delle suddette norme nonché delle disposizioni contenute nel disciplinare.
11. Tutte le spese, per il personale eventualmente addetto al servizio, compresi gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta, senza possibilità di rivalsa.
12. La ditta aggiudicataria dovrà essere assicurata per qualsiasi rischio connesso all'attività svolta nel periodo in servizio per eventuali danni arrecati a cose o persone, di cui peraltro si assume la completa responsabilità sollevandone l'Amministrazione comunale.
13. La ditta è tenuta ad applicare al personale eventualmente dipendente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore medesimo anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale della propria ditta, dalla struttura o dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
14. E' fatto obbligo altresì di:
 - mantenere un comportamento corretto ed educato;
 - condurre il veicolo con assoluta prudenza;
 - consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri;
 - non fumare e bere bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio. Inoltre i conducenti non dovranno fumare o bere bevande alcoliche neanche durante le soste.
 - attenersi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla stazione appaltante in merito alla conduzione del servizio.
15. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno occasionalmente o abitualmente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. Nel caso di esercizio di tale facoltà, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di inadempienza, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 7.
16. La ditta affidataria ha l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad evitare qualsiasi danno ai passeggeri durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico operando la vigilanza continua sulle modalità di guida dei conducenti dei mezzi, con particolare riguardo alla prudenza da usarsi, in considerazione della giovane età degli utenti e garantendo che sui mezzi non vengano trasportate persone estranee al servizio, se non autorizzate.

17. Dovranno essere confermati, prima dell'inizio del servizio annuale, all'ufficio servizi scolastici e sociali del comune i dati del conducente titolare e del conducente sostitutivo nonché dei mezzi, già indicati in sede di offerta, (compresa riserva) che vengono utilizzati: numero di targa – data e numero di immatricolazione;
18. Dovrà essere fornito il recapito telefonico del titolare sempre e comunque reperibile in caso di comunicazioni urgenti e dovrà essere altresì comunicato il recapito telefonico del sostituto.
19. Durante il trasporto degli alunni della scuola secondaria di I° grado sarà il conducente del mezzo che dovrà occuparsi della sorveglianza e dell'incolumità degli utenti. L'amministrazione comunale provvederà invece a garantire la presenza di un accompagnatore sull'autobus, durante il trasporto degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, che vigilerà controllando che non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo. L'accompagnatore, dipendente esterno all'Amministrazione comunale, dovrà essere posto in condizioni di assicurare l'espletamento del compito affidatogli per l'intero servizio (*a tal proposito si ricorda che la Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 4359 del 3 marzo 2004, doverosa l'assistenza del minore da parte del conducente dello scuolabus nell'attraversamento della strada alla discesa dal veicolo stante l'assenza della persona incaricata di prenderlo in consegna e la tenera età dello stesso*).
20. Poiché l'appalto rischi interferenziali gli oneri relativi al governo dei rischi di interferenza sono stati quantificati pari a € **0,00** per tutta la durata dell'appalto. Gli oneri per la sicurezza in capo alla ditta (non soggetti a ribasso di gara) sono invece quantificati in € **2.000,00** Resta immutato, a carico dell'appaltatore, l'obbligo di effettuare propria valutazione dei rischi ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c.1. lett. a del D.Lgs. n. 81/08.

4. REVISIONE PREZZI, MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. I prezzi indicati in offerta sono comprensivi di tutti gli oneri, espressi e non, del presente capitolato, nessuno eccettuato ed escluso, comprese eventuali spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione del servizio, al netto dell'I.V.A.
2. Il valore dell'appalto si intende fisso ed inalterato per l'intero periodo salvo il solo riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e a richiesta dell'appaltatore, secondo l'indice dei costi standardizzati per tipologia di servizio ovvero, laddove non fosse disponibile detto indice, applicando l'indice **ISTAT/FOI su base nazionale a partire dal secondo anno con riferimento al mese di agosto**.
3. L'esatto importo del prezzo d'appalto sarà quantificato in seguito alle procedure di gara.
4. La gara verrà espletata a cura della Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta, mediante procedura aperta e secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo le specifiche di disciplinare.
5. Rimane salva l'ipotesi di revisione dei prezzi nel caso in cui intervengano modifiche alla normale attività scolastica che dovessero determinare una riduzione o un aumento considerevoli del numero dei trasporti da effettuare tanto da variare l'equilibrio economico del servizio stesso. In tal caso l'amministrazione comunale, anche su istanza dell'appaltatore, potrà ridefinire le condizioni economiche del contratto entro i limiti e con le procedure di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
6. Il pagamento dei corrispettivi, dovuti all'appaltatore per i servizi di cui al presente disciplinare, sarà effettuato a scadenza mensile posticipata a 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica al protocollo dell'Ente. Il codice IPA del Comune di Valtournenche è **UFA7JG**.
7. L'importo spettante all'appaltatore è decurtato del 0,5% ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità.
8. Prima di procedere al pagamento delle fatture il Comune procede alla richiesta del modello DURC (documento unico di regolarità contributiva) relativamente al corretto versamento, da parte dell'appaltatore, dei contributi dovuti all'INPS e all'INAIL nel periodo precedente a quello di fatturazione.
9. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

10. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
11. L'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
12. Qualora l'appaltatore non adempia entro il suddetto termine, l'Amministrazione attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi ai sensi di legge.
13. Le fatture dovranno essere emesse dalla ditta aggiudicataria con l'indicazione del mese e del numero dei giorni in cui è stato effettivamente reso il servizio.
14. L'appaltatore e l'eventuale subappaltatore assumono, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, obbligandosi a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
 - il codice IBAN del conto dedicato alla commessa (n. 27 caratteri alfanumerici);
 - il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta;
 - l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
 - l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
15. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e la sospensione dei pagamenti inerenti la commessa di cui trattasi.
16. Il vincolo contrattuale con la ditta aggiudicataria si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, articolo 3, L. 136/2010.
17. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità di cui al successivo art. 6.

5. CONTROLLI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il responsabile del procedimento di affidamento del presente appalto nonché responsabile della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è individuato nella persona del dott. Riccardo Mantegari – responsabile dell'area servizi SCTC – coadiuvato dal responsabile dell'istruttoria individuato nella sig.ra Cristina Meynet.
2. Al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, sono attribuite le funzioni di coordinamento, direzione e vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto ivi compreso il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo.
3. Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
4. La stazione appaltante provvede alla vigilanza e al controllo sull'esecuzione del servizio di trasporto alunni a mezzo dei propri competenti uffici, cui spetta comunicare direttamente all'appaltatore le disposizioni e gli ordini di servizio.
5. L'appaltatore deve sottostare a tali disposizioni e ordini di servizio.
6. Gli incaricati del controllo hanno accesso in qualsiasi momento al mezzo dove si svolge il servizio, anche durante la sua esecuzione.
7. In nessun caso e per nessun motivo la mancanza di controllo può essere addotta quale giustificazione per una non corretta esecuzione del servizio.
8. In caso di inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'appaltatore, la stazione appaltante, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, ha la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, devono essere eliminate dalla ditta aggiudicataria entro i termini fissati.
9. La stazione appaltante ha altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio qualora il medesimo, già affidato, non ottemperi alle disposizioni impartite nel termine assegnato, e ciò fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 6.

6. INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. La stazione appaltante può adottare nei confronti dell'appaltatore le seguenti sanzioni, a seconda della gravità delle violazioni e il numero delle stesse:
 - a. contestazione;

- b. richiamo scritto;
 - c. allontanamento di operatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
 - d. risoluzione del contratto.
2. Qualora, in occasione dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 5 del presente capitolato siano rilevate inadempienze da parte della ditta aggiudicataria, riguardanti la mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato, l'ufficio comunale competente procede, eventualmente previa audizione, all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di 7 giorni.
 3. Nel caso in cui l'appaltatore non fornisca controdeduzioni nel termine assegnato o fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, è applicata dall'Ente, in ragione della loro gravità, una penale commisurata fino al massimo giornaliero applicabile pari al 1% del valore contrattuale, ovvero:
 - a. ogni ritardo frapposto all'inizio del servizio comporta l'applicazione di € 300,00 per ogni giorno o frazione di ritardato inizio; la stessa penalità è applicata in caso di ingiustificata interruzione.
 - b. la mancata esecuzione anche parziale del servizio comporta l'applicazione della penalità minima di € 150,00 al giorno o frazione fino alla penalità massima di € 1.000,00 al giorno o frazione oltre al rimborso di eventuale e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, sostenuta dall'Amministrazione Comunale a causa del disservizio;
 - c. per qualsiasi altra violazione ai patti contrattuali nonché per anomalie del funzionamento o per valutazione negativa del servizio non espressamente indicate nel presente articolo: da € 50,00 a € 300,00 al giorno o frazione a seconda della gravità dei fatti.
 - d. nel caso di recidiva le penalità sono raddoppiate.
 4. Tali penali possono essere applicate anche più volte, una per ogni diversa inadempienza contestata.
 5. Al verificarsi di carenze lievi, ma solo nel caso in cui le stesse non si presentino con frequenza tale da provocare le lamentele degli utenti, e posto comunque che l'appaltatore abbia dimostrato il miglior zelo e tempestività nel provvedere a ripristinare le condizioni di normalità, la penale può essere ridotta fino a 1/2 del minimo indicato.
 6. Non sono applicate penali per cause di forza maggiore, che vanno comunque documentate e che in nessun caso possono protrarsi oltre i tre giorni.
 7. Nel caso di inadempienze gravi, ovvero meno gravi ma ripetute, la stazione appaltante ha la facoltà, previa intimazione scritta alla ditta aggiudicataria, di risolvere il contratto, come previsto al successivo articolo 7.
 8. L'applicazione della penalità, eventualmente anche come trattenuta sui crediti maturati, non estingue il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
 9. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la stazione appaltante può rivalersi su eventuali crediti della ditta aggiudicataria, nonché sul deposito cauzionale, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.
 10. E' fatto altresì salvo il diritto dell'Amministrazione all'incameramento della cauzione definitiva e al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 6 la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con semplice comunicazione scritta e previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ. nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - b) per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della stazione appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari;
 - e) in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
 - f) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
 - g) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell'appaltatore;
 - h) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- i) quando l'aggiudicatario si rende colpevole di frode;
 - j) per subappalto non autorizzato;
 - k) per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 - l) per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - m) per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'appaltatore;
 - n) qualora l'appaltatore non sia in grado di provare le coperture assicurative indicate al precedente art. 15;
 - o) per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
 - p) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 - q) per violazioni delle norme di sicurezza (cfr. art. 9, c. 11 del presente capitolato);
 - r) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - s) in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e dai suoi allegati;
 - t) ogni altra inadempienza eventualmente non contemplata nel presente capitolato, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.
2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, per il rimanente periodo contrattuale.
 3. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la stazione appaltante ha facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altro operatore economico, alla continuazione degli stessi con addebito all'appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.
 4. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, la stazione appaltante può rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro operatore economico, fino alla scadenza naturale dell'appalto.
 5. All'atto della risoluzione, la stazione appaltante liquida il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per eventuali sanzioni, penali e per il risarcimento dei danni. In ogni caso non saranno corrisposti i compensi dovuti per i servizi non effettuati o effettuati in modo difforme dal presente capitolato a seguito dei quali si è risolto il contratto.
 6. Contro la decisione di risoluzione adottata dalla stazione appaltante è data facoltà alla ditta aggiudicataria di ricorrere al Giudice Ordinario.
 7. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

8. RECESSO

1. L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto ex art. 1671 cod. civ., salvo l'obbligo del preavviso indicato al comma 3, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
2. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:
 - per motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
 - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
 - qualora alla scadenza dei primi 9 mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato dell'Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente.
3. Tale facoltà di recesso è esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC con preavviso non inferiore a 20 giorni, come previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
4. In tutti i casi dei precedenti commi, l'appaltatore concorderà un equo indennizzo con l'Amministrazione corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'appaltatore in ragione del contratto d'appalto e opportunamente documentate;
 - valore di magazzino e decimo dell'importo dei servizi non eseguiti ex art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
5. L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto, in qualunque momento previa comunicazione scritta a mezzo PEC con preavviso di tre mesi, in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218 "Responsabilità del debitore", 1256 "Impossibilità definitiva e temporanea", 1463 "Impossibilità totale", 1464 "Impossibilità parziale" cod. civ.). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
 6. In tale eventualità l'appaltatore è vincolato all'espletamento delle mansioni a suo carico, nessuna esclusa, sino alla data del recesso.

9. CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione del contratto.
2. L'appaltatore deve, già in sede di gara, indicare nell'offerta se intende avvalersi dell'istituto del subappalto, restando impregiudicata ogni sua responsabilità.
3. Ogni eventuale subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.
4. In materia di subappalto e di cottimo si applicano le norme contenute nell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il servizio è subappaltabile nella misura complessiva massima del 30%, con riferimento all'importo complessivo dell'appalto.
6. Si precisa che la stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore le somme dovute per la quota del servizio da esso subappaltata; ai sensi dell'articolo 105, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è tenuto a depositare regolare contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione del servizio in subappalto.
7. Resta inteso che l'eventuale affidamento dei servizi in subappalto non esonera in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi assunti con il contratto, essendo esso l'unico e solo responsabile, a tutti gli effetti, verso la stazione appaltante, della buona riuscita dei servizi, ex art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

10. STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

1. Il contratto d'appalto è stipulato, in forma pubblica amministrativa e **mediante sottoscrizione telematica con firma digitale ai sensi di legge**, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, salvo maggior termine occorrente per l'acquisizione della documentazione necessaria per i prescritti controlli.
2. L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nei termini stabiliti dalla stazione appaltante.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al contratto. Tali spese devono essere versate alla stazione appaltante prima della stipula del contratto stesso.
5. L'inizio del servizio deve essere comunque assicurato anche in pendenza della stipulazione del contratto senza nessun ulteriore onere per la stazione appaltante; in tal caso si procede alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

11. GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve costituire una garanzia nella misura del 10% dell'ammontare del contratto a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

3. Alla garanzia si applicano le eventuali riduzioni previste per la cauzione provvisoria all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
4. La garanzia definitiva può essere presentata, a scelta dell'appaltatore, sotto forma di cauzione o di fidejussione.
5. La garanzia fidejussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e deve essere conforma a quanto previsto dall'art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
6. La garanzia fideiussoria rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali della ditta aggiudicataria. La medesima resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente

12. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

1. L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.
2. L'appaltatore si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio, sollevando la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi.
3. L'appaltatore deve dunque, rispondere direttamente dei danni provocati nell'esecuzione del servizio, alle persone e alle cose di proprietà della stazione appaltante o di terzi.
4. A tale proposito l'appaltatore deve stipulare adeguate polizze assicurative che tengano indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio, ovvero:
 - polizza assicurativa RCT per i rischi inerenti la gestione del servizio nella quale sia esplicitamente indicato il Comune di Valtournenche quale "terzo" a tutti gli effetti di legge, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per singolo sinistro e €1.000.000,00 per persona. La polizza deve essere valida per l'intero periodo contrattuale;
 - polizza assicurativa per il personale dipendente R.C.O con massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 con limite di € 1.000.000,00 per dipendente infortunato.
5. I massimali della polizza assicurativa RCT si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto della presente gara e deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
6. Qualora l'Assuntore fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.
7. Tali polizze devono essere trasmesse alla stazione appaltante ai fini della stipula del contratto di appalto.
8. Fatti salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.
9. Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per l'Amministrazione comunale, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.
10. I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere coperti da idonea polizza RCAuto ai sensi della vigente normativa.

13. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO E CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.

2. Nella formulazione dell'offerta, il concorrente deve tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.

14. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del GDPR 2016/679 si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'Operatore Economico Aggiudicatario è il *Comune di Valtournenche* mentre il responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento incaricato.
2. I dati saranno trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente contratto.
3. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa e dei relativi obblighi di riservatezza.
4. L'Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili, e del Regolamento europeo in tema di Privacy (GDPR – Regolamento UE 2016/679).

15. CONTROVERSIE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra Comune e ditta, relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, qualora non si addivenga a risoluzione stragiudiziale della stessa, è di competenza del Foro di Aosta.

16. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama a quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 (se e in quanto applicabile) e dalle vigenti normative in materia, in quanto applicabili.
2. Si fa particolare riferimento a quanto previsto in materia di trasporto di minori dal Codice della Strada, agli artt. 1681-1682 del Codice Civile, al D.M. 31/01/1997 e successive circolari applicative.
3. L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale sia regionale, o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

**IL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COSTITUISCE, INSIEME ALLA
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, ALLEGATO DEL CONTRATTO, VIENE
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DI QUANTO IVI
RIPORTATO E VIENE ALLEGATO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA**